Assicurazione a tutela del rischio di non autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Long Term Care

Edizione 01/2019 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it. Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link : https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci. Si specificano gli ulteriori dati:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni;

Requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni;

Fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro;

Solvency ratio: 297, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati), e accelerazioni di particelle atomiche;
- guerre ed insurrezioni;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze.

- atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato;
- * atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?		
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile.	
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.	

Quando e come devo pagare?		
Premio	Il contratto può prevedere l'indicizzazione: la polizza si adegua secondo le variazioni mensili dell'Indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici "onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica" rilevati dall'ISTAT.	
	Reale Mutua si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie qualora venisse rilevata un'evoluzione consistente del rischio di non autosufficienza rispetto alle basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi; in questo caso Reale Mutua si riserva la facoltà di rivedere il premio ogni cinque anni, per l'intera categoria di contratti emessi alle medesime condizioni.	
	Puoi richiedere il frazionamento del premio: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio può essere frazionato mensilmente, trimestralmente, quadrimestralmente o semestralmente senza interessi.	
	Il premio è comprensivo di imposte: si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.	
Rimborso	Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio	
	pagato e non goduto al netto dell'imposta.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Carenze: Gruppi pari o superiori a 10 persone: la garanzia decorre con effetto immediato. Gruppi inferiori a 10 persone: la garanzie decorre: dal giorno di effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente ad infortunio;	

	 dopo 3 anni dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente all'insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica; dopo 6 mesi dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate nei precedenti due punti.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.	



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone giuridiche che desiderano tutelare i propri dipendenti dalle spese derivanti dalla perdita di autosufficienza.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 16,75% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.	
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.	
Altri sistemi	Commissione di garanzia:	
alternativi di	Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia	
risoluzione delle	dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail:	
controversie	commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità	
	di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei	
	confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i	
	ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante	
	per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le	
	associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto	
	assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.	

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Arbitrato

Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.